REGOLAMENTO

Per il servizio di noleggio da rimessa con conducente di autovettura.

<u>Capo I</u> Il Servizio di Noleggio con Conducente

Articolo 1 Definizione dei servizio

Il Servizio di noleggio con conducente autovettura, costituisce autoservizio pubblico non di linea.

Il Servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'intemo delle rimesse.

Articolo 2 Disciplina dei servizio

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle leggi ordinarie dello Stato e della Regione Liguria e dalle norme contenute ne! presente Regolamento.

Articolo 3 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

L'esercizio dei servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Servizio Attività produttive.

Ogni autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

E' consentito il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio alle figure giuridiche indicate nel 1° comma dell'art. 7 della legge n. 21/92

Articolo 4 Condizioni d'esercizio

In capo al medesimo titolare di autorizzazione, inteso quale persona fisica, è vietato il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con quella di noleggio da rimessa con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

In merito al comma che precede il richiedente dovrà presentare apposita autocertificazione da cui risulti la non titolarità cumulativa delle licenze di cui sopra.

L'autorizzazione deve trovarsi permanentemente a bordo dell'autovettura allo scopo di certificarne, unitamente al libretto di circolazione, l'impiego dell'autovettura in servizio da noleggio con conducente.

Il servizio può essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, o da un suo sostituto nel rispetto di quanto sancito dall'art. 10 della legge 21/92

Il titolare dell'autorizzazione, qualora intenda avvalersi di figure sostitutive, deve trasmettere al competente Ufficio comunale l'elenco dei sostituti o collaboratori familiari che intende impiegare nella guida dei mezzi e deve necessariamente comunicare i nominativi del dipendenti. Tale elenco deve contenere i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni sostituto, dipendente o collaboratore familiare

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla idoneità delle autovetture utilizzate, alle esigenze del servizio, alle caratteristiche tipologiche di cui al Codice della Strada.

Articolo 5 Numero delle Autorizzazioni

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti Leggi e dei Programma Provinciale in materia di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente autovettura, il contingente massimo di autorizzazioni è fissato nel numero di due. E' pertanto possibile attribuire due nuove autorizzazioni.

Articolo 6 Caratteristiche e riconoscibilità delle autovetture

Per AUTOVETTURA, ai sensi dell'art. 54, comma 1 dei Codice della Strada, si intendono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente.

Il veicolo deve essere omologato per un numero di posti superiore a quattro ed inferiore a nove, compreso il conducente, ed avere almeno quattro portiere per consentire le operazioni di salita e di discesa degli occupanti.

Prima dell'immissione in servizio dell'autovettura tutta la documentazione autorizzativa ad

essa inerente deve essere consegnata all'Ufficio comunale che la acquisirà agli atti.

Le autovetture in servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta "NOLEGGIO» unitamente agli stemmi della REGIONE e del COMUNE.; le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura NCC con riprodotti, ai lati, gli stemmi di REGIONE e COMUNE.

La foggia della scritta noleggio e della targa posteriore, il posizionamento sui veicoli ed il materiale dei contrassegni, sono quelli stabiliti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2064

dell'8 Maggio 1992 che di seguito si riportano:

A) - Il contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" stampata in caratteri neri tipo "Helvetica" su fondo retinato al 20% è costituito da un rettangolo di materiale bianco autoadesivo tipo decalcomania di cm.28xcm.4,5

Esso riporta a sinistra della scritta "Noleggio", lo stemma della Regione Liguria e a destra

quello del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, effigiati nei colori prescritti.

Il contrassegno con la scritta "Noleggio" deve essere posizionato sul parabrezza anteriore e

sul lunotto posteriore al centro degli stessi in alto.

B) - La targa inamovibile da fissare sulla parte posteriore destra degli autoveicoli, contenente la dicitura "NCC" in caratteri Helvetica NERI SU FONDO CHIARO effetti "Italic" è costituita da un rettangolo di cm.9 x cm 6 di materiale plastico o alluminio serigrafato. Esso riporta, nella parte superiore sinistra, lo STEMMA della REGIONE LIGURIA affiancato, sul lato destro, dallo STEMMA del COMUNE che ha rilasciato l'Autorizzazione. Nella parte inferiore della targa, accanto alla dicitura "NCC" è riportato il NUMERO PROGRESSIVO della AUTORIZZAZIONE.

Articolo 7

Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'esercizio del servizio ed all'applicazione del regolamento.

In merito alla valutazione di problematiche connesse all'esercizio del servizio ed all'applicazione del Regolamento il Responsabile del Servizio Attività Produttive provvederà entro sei mesi dalla data di approvazione del "Regolamento per il servizio di noleggio con

conducente di autovetture" alla nomina della specifica Commissione consultiva che sarà

1. il Responsabile del Servizio Attività Produttive, con funzioni di Presidente, o suo sostituto;

2. due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale maggiormente rappresentate a livello locale ;

3. un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente

rappresentative a livello nazionale ed operanti a livello provinciale;

4. un rappresentante designato dalle associazioni dei portatori di handicaps maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti a livello provinciale;

5. un appartenente al Comando di Polizia Municipale, per le materie di competenza;

6. il segretario, le cui funzioni saranno svolte da un dipendente comunale.

Le Organizzazioni e le Associazioni di cui al precedente paragrafo dovranno comunicare, contestualmente ai nominativi dei rappresentanti, un uguale numero di supplenti che saranno chiamati a sostituire i titolari momentaneamente impossibilitati.

La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.

La Commissione delibera con la presenza della maggioranza del suoi componenti.

I commissari che non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo e senza avere provveduto a farsi sostituire da un supplente, decadono dalla nomina.

Il Presidente, dandone preavviso di almeno dieci giorni, in via ordinaria, o di almeno tre giorni, per motivi d'urgenza, convoca la Commissione stabilendone l'Ordine dei Giorno.

Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una specifica e motivata richiesta sottoscritta da almeno due dei commissari titolari.

La Commissione ha generalmente funzioni consultive ma anche finalità propositive e di impulso sotto il mero profilo tecnico. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi il Presidente vota per ultimo e, nei casi di parità, il suo voto determina la prevalenza della parte di cui condivide l'opinione.

L'Amministrazione comunale, qualora si verifichino le condizioni per l'assegnazione di Autorizzazioni, comunica alla Commissione la predisposizione del relativo Bando di concorso.

Al fine dell'assegnazione delle autorizzazioni, che vengono attribuite mediante procedure concorsuali, la Commissione svolge i seguenti compiti:

1. esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissibilità dei candidati sulla base della corrispondenza del requisiti formali richiesti;

2. procede alla valutazione dei titoli attenendosi ai parametri elencati dai presente Regolamento e redige la graduatoria di merito;

3. Trasmette la graduatoria all'Ufficio Attività produttive per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La Commissione viene inoltre convocata per l'esame delle seguenti materie:

innovazione legislativa;

determinazione od adeguamento delle tariffe;

esame di eventuali proposte modificative al presente Regolamento;

esame delle proposte di sospensione, revoca o decadenza delle licenze;

consultazione in ordine alle ternatiche inerenti il servizio di noleggio con conducente.

La Commissione resta in carica per quattro anni e la procedura di rinnovo deve essere avviata almeno tre mesi prima della scadenza. Qualora i commissari titolari dovessero decadere dalla nomina o rinunciarvi, i surroganti termineranno il proprio mandato contemporaneamente alla scadenza della Commissione.

Capo II La professione di noleggiatore.

Articolo 8 Requisitì per l' accesso alla professione di noleggiatore.

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani, o equiparati, o agli stranieri a condizione di reciprocità, in possesso dei C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) tipo B o D previsto dall'art. 116 N.C.S. e l'iscrizione al «Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla locale Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di cui agli artt. 7, 8 e 9 legge n. 40/94.

Il certificato d'iscrizione al predetto Ruolo, corredato di fotografia, deve trovarsi a bordo del

veicolo e, su richiesta, esibito agli agenti degli organi di vigilanza

A bordo del veicolo deve, altresì, essere custodita l'autorizzazione all'esercizio.

Qualora il servizio sia gestito in forma societaria, l'iscrizione al ruolo è richiesta, ai Soci conducenti oltre che a tutto il personale di guida; è inoltre necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato

Requisiti indispensabili per la titolarità dell'autorizzazione di noleggio con conducente

sono inoltre la disponibilità di un veicolo a titolo proprio o in leasing e della rimessa

Capo III Licenza d'esercizio

Articolo 9 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate a seguito di apposito bando per titoli che viene indetto entro 60 giorni dal momento in cui se ne siano rese disponibili una o più e viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e su due quotidiani a diffusione locale.

Articolo 10 Contenuti del bando

li testo dei bando per l'assegnazione delle autorizzazioni dovrà contenere i seguenti elementi:

1 . numero delle autorizzazioni da assegnare;

2. elencazione dei requisiti e titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;

3. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

4. indicazione del termine per la presentazione delle domande;

5. indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione;

Articolo 11 Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio dei servizio di noleggio con conducente, la Commissione di cui all'art.8, procede alla valutazione delle domande presentate esaminando la documentazione o le Autocertificazioni attestanti i seguenti requisiti previsti per Legge:

Iscrizione al Ruolo dei Conducenti;

Certificato di Abilitazione professionale;

Requisiti Soggettivi (certificato penale, carichi pendenti ed antimafia)

Possesso o disponibilità in leasing del veicolo; art. 8, comma 1 Legge 21/92

Disponibilità della rimessa.; art. 8, comma3, Legge 21192;

Di seguito la Commissione procederà alla redazione di una graduatoria di merito, valutando i seguenti criteri di priorità .-

l. Ai sensi dell'art.8,comma 4 della Legge 21/92,costituisce titolo preferenziale, ai fini dei rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, essere stato dipendente di una impresa di n.c.c. per un periodo complessivo di almeno sei mesi.

a parità di condizioni:

2 anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizio pubblico non di linea

In caso di ulteriore parità si riterrà prevalente il criterio della:

la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap

in caso di ulteriore parità si riterrà prevalente il criterio della:

4. maggiore anzianità anagrafica.

Qualora anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 12 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.

Il Responsabile del Servizio Attività produttive provvede all'approvazione della graduatoria redatta dalla Commissione di concorso e, con specifico atto dirigenziale, assegna l'autorizzazione all' esercizio ai vincitori della selezione.

Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato alla verifica, da parte degli uffici preposti, del possesso dell'assegnatario di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente e/o specificamente dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di

Il rilascio del titolo è inoltre subordinato alla dimostrazione di disponibilità di adeguata autorimessa, entro 3 mesi dall'assegnazione, pena la decadenza.

All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

Articolo 13 Validità dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità annuale ed il titolare deve, permanendo i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvedere alla

presentazione di dichiarazione di prosecuzione dell'attività ai sensi della Circolare Min. Interno del 22.1.96 e successive modificazioni.

L'autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Articolo 14 Trasferibilità dell'autorizzazione

L'Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purchè iscritta al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti purché il cedente sia in possesso di una delle seguenti condizioni ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 21/92:

1. sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni,

2. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età

3. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento dell'autorizzazione si perfeziona con atto recettizio pertanto il soggetto cui è trasferita la licenza dovrà dare comunicazione della propria volontà al Servizio Attività produttive.

In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita secondo il disposto dell'art. 9 legge n. 21/92 ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ma durante tale periodo il servizio deve essere regolarmente e continuativamente svolto, previa comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. entro 5 giorni dall'evento o attraverso le forme sostitutive previste dalla legge. L'interruzione del pubblico servizio deve essere comunicata all'Ufficio. Qualora tale condizione si protragga non giustificatamente per oltre 90 giorni la stessa darà luogo a decadenza dalla autorizzazione.

Il trasferimento mortis causa è subordinato al deposito della dichiarazione di successione

presso il competente Ufficio comunale.

In caso di morte dei titolare, nel caso in cui gli eredi non intendano esercitare direttamente l'attività del de cuius, l'Autorizzazione può altresì essere trasferita a terzi, purchè iscritii nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, entro il termine massimo di due anni, ai sensi dei comma 2 art. 9 legge n. 21/92.

In questo caso gli eredi dovranno produrre dichiarazione da cui risulti in modo univoco ed

incondizionato la designazione del cessionario.

Ai Titolari che abbiano trasferito autorizzazione non può esserne attribuita altra per pubblico concorso e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Capo IV L'esercizio del servizio

Articolo 15 lnizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo.

La sospensione dei servizio, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicata entro

cinque giorni all'Ufficio comunale competente e non può protrarsi oltre i 30 giorni.

Nel caso di sospensione dei servizio dovuta al decesso dei titolare, che dovrà essere opportunamente comunicata al competente Ufficio comunale, gli eredi dovranno perentoriamente avvalersi di una delle forme sostitutive previste entro 90 giorni dall'evento, salvo proroga dovuta a cause opportunamente documentate. Il mancato adempimento darà luogo a revoca dalla licenza. Per l'utilizzo di sostituti si rinvia all'art. 20 del presente Regolamento.

Articolo 16 Ambito territoriale di operatività del servizio ed acquisizione della corsa.

Le prenotazioni di trasporto e l'acquisizione della corsa per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

Alle Autovetture in servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.

E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici.

L'acquisizione di traffico nel territorio comunale ad opera di noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della comunità europea è consentita a condizione di reciprocità.

Articolo 17 Servizi sussidiari ad integrazione dei trasporto di linea

Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n.40/94 ed in applicazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 31/98

Articolo 18 Comportamento dei noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il titolare dell'autorizzazione od il suo sostituto hanno l'obbligo di:

- 1. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- 2. prestare assistenza e soccorso al passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- 3. presentare e mantenere il veicolo pulito ed in perfetto stato di efficienza;
- 4. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
- 5. consegnare al competente Ufficio comunale, entro il secondo giorno successivo, qualsiasi oggetto dimenticato o smarrito dai clienti all'interno del veicolo;
- 6. curare con diligenza la qualità del trasporto;
- 7. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri;
- 8. rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- 9. conservare a bordo del velcolo copia dei presente regolamento ed esibirlo a chi ne faccia richiesta.
- 10. consentire l'occupazione di tutti i posti per i quali il veicolo è omologato;

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- 1. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- custodire o trasportare animali propri nell'autovettura;
- interrompere la corsa di propria iniziativa, tranne che nel caso di forza maggiore, di evidente pericolo per l'incolumità propria o dei terzi o salvo esplicita richiesta del committente;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata antecedentemente alla corsa;
- 5. rifiutare il trasporto dei bagaglio al seguito nei limiti di capienza dei Veicolo;
- rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la Mobilità dei portatori di handicaps;
- 7. fumare, mangiare e bere durante l'esercizio del trasporto.

Articolo 19 Comportamento degli utenti

Agli utenti dei servizio da noleggio è vietato:

1. fumare, mangiare e bere in vettura;

2. gettare oggetti sia all'interno dell'abitacolo sia al di fuori di esso

3. pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

4. pretendere il trasporto quando esso, per la tipologia degli oggetti o per le loro dimensioni, determini una violazione alla legislazione vigente.

5. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Articolo 20 Sostituzione e collaborazione alla guida

In caso di morte del titolare gli eredi possono farsi sostituire, per un periodo massimo di due anni dall'evento, da sostituto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 legge n. 21/92. Qualora gli eredi siano minori si rinvia a quanto previsto dal comma 2, art. 10 legge n. 21/92.

Al titolare dell'autorizzazione, sentita la Commissione di cui all'art. 9, può essere concessa, per comprovati validi motivi, un'aspettativa fino a 90 giorni nell'arco dell'anno. I periodi d'aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i giorni 180. Tale limite viene derogato nel caso di aspettativa dovuta per motivi di salute opportunamente certificati.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato che deve essere stipulato sulla base delle normative vigenti.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

L'utilizzo del sostituto, dovrà essere preventivamente comunicato al competente Ufficio comunale indicando il periodo di durata del rapporto di lavoro, che è regolato dalla vigente normativa.

L'attività dei collaboratori familiari, intesi per tali il coniuge, i parenti del titolare entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, è subordinata all'iscrizione dei medesimi nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Tale attività deve essere preventivamente comunicata al competente Ufficio comunale depositando l'Atto Costitutivo di impresa familiare, l'iscrizione al Ruolo dei Conducenti, ed indicando le modalità della prestazione che, comunque, non potrà superare il 50% delle ore settimanali previste per il titolare.

Articolo 21 Interruzione del trasporto

Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria dei veicolo od altri motivi di forza maggiore, senza che il conducente abbia potuto organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha il diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 22 Trasporto portatori handicaps

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare la massima collaborazione per l'incarrozzamento dei portatori di handicaps e dei loro eventuali supporti necessari alla mobilità nei limiti della disponibilità della vettura.

Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti deve essere obbligatoriamente effettuato e senza la richiesta di alcun compenso ulteriore.

Articolo 23 Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dal Comune e proposti dalla Commissione consultiva sulla base dei criteri emanati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20/4/1993.

La prestazione del servizio non è obbligatoria. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

Articolo 24 Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto di bagagli al seguito del passeggero. E' obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo

Articolo 24 Contachilometri

Le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente devono essere dotate di contachilometri generale e parziale.

Articolo 25 Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della medesima, ai dipendenti e, in caso di sostituzione autorizzata, al collaboratore familiare o al sostituto se di loro competenza.

Articolo 26 Reclami

I reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Attività produttive che, esperiti gli accertamenti dei caso, in relazione alle loro specifiche attribuzioni, adottano i provvedimenti disciplinari di competenza.

Capo V Vigilanza sul servizio

Articolo 27 Addetti alla vigilanza

il Comando di Polizia Municipale, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, in genere vigilano sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento provvedendo, se del caso, alle necessarie verifiche.

Articolo 28 Sanzioni Le violazioni alle norme dei presente Regolamento sono punite con:

- sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 25,00 ad un massimo dì € 500,00 per le violazioni agli obblighi od il mancato rispetto dei divieti di cui al presente Regolamento, salva ulteriore applicazione di diverse o più gravi sanzioni previste da specifiche normative.
- Sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza in caso di mancata comunicazione ed autorizzazione in materia di collaborazione familiare, sostituzione alla guida, momentaneo non funzionamento del contachilometri

Articolo 29 Rinuncia all'Autorizzazione

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della autorizzazione deve presentare comunicazione scritta al competente ufficio del Servizio Attività Produttive, corredata dell'autorizzazione stessa.

Articolo 30 Sospensione della licenza

L'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, viene sospesa con atto del Responsabile del Servizio Attività Produttive, per un periodo da 15 giorni a 6 mesi, nei seguenti casi:

- violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto,
- violazione di norme dei Codice della Strada tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio e l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi,
- violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicaps;
- applicazione di tariffe diverse da quelle previste dal presente Regolamento;
- violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
- violazione delle norme amministrative o penali connesse all'attività di servizio di noleggio;
- violazione delle norme in materia di previdenza, prevenzione e sicurezza previste per gli esercenti il servizio di noleggio, i loro collaboratori familiari, i dipendenti od i loro sostituti;
- mancata comunicazione della sospensione del servizio da parte del titolare dell'autorizzazione.

Il Dirigente del Servizio Attività Produttive, sentita la Commissione di cui all'art.7 dispone un periodo di sospensione della licenza proporzionale alla gravità dell'infrazione.

La sospensione dell'autorizzazione viene comunicata alla Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione per gli adempimenti di competenza.

Articolo 31 Revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione, sentita la Commissione di cui all'art.7 viene revocata con atto del Responsabile del Servizio Attività Produttive nei seguenti casi:

violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per servizio taxi con quella per il servizio di noleggio;

quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti per l'accesso alla professione di

noleggiatore;

violazione delle norme sul trasferimento delle licenze,

avere subito tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;

avere sospeso il servizio per oltre 30 giorni, anche non consecutivi, senza giustificato motivo e senza avere ottemperato gli obblighi di comunicazione all'Ufficio comunale;

avere sospeso il servizio, da parte degli eredi, per oltre 90 giorni dal decesso del titolare senza avere attivato forme sostitutive dell'esercizio o senza richiesta motivata di proroga della: sospensione:

quando l'autorizzazione non insiste sul veicolo per più di un anno.

Articolo 32 Decadenza dell'autorizzazione

L'autorità comunale, sentita la commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15 del presente regolamento;

b) per mancata dimostrazione di disponibilità di adeguata autorimessa, entro tre mesi dall'assegnazione, ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento

c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della

stessa:

d) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 15 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 14;

e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

La decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.